



Controllo interno del rispetto delle prescrizioni in materia di controlli all'esportazione (Internal Compliance Programme – ICP)

Basi legali

Legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego:

Legge federale sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI¹)

Ordinanza sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI²)

Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili a scopi civili e militari (Ordinanza sul controllo dei composti chimici, OCC³)

Ordinanza sull'esportazione e la mediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili (OICoM⁴)

Legislazione sul materiale bellico:

Legge federale sul materiale bellico (LMB⁵)

Ordinanza concernente il materiale bellico (Ordinanza sul materiale bellico, OMB⁶)

Legislazione in materia di sanzioni:

Legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb⁷)

Ordinanze in base all'elenco⁸

¹ RS 946.202

² RS 946.202.1

³ RS 946.202.21

⁴ RS 946.202.3

⁵ RS 514.51

⁶ RS 514.511

⁷ RS 946.231

⁸ https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen.html

Premessa

Il presente documento spiega perché le aziende esportatrici devono effettuare un controllo interno, illustra le basi giuridiche svizzere pertinenti e precisa i criteri che il programma interno di conformità (ICP; *Internal Compliance Programme, ICP*) deve soddisfare. È dunque da considerarsi come un ausilio per creare un simile programma o ottimizzare un programma esistente. Anche le scuole universitarie e le istituzioni pubbliche sono tenute a effettuare un controllo interno. Questo obbligo non riguarda invece le persone fisiche. Dal 2016 tra le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione per beni soggetti all'OBDI è ora inclusa la prova di un controllo attendibile all'interno dell'azienda (art. 5 cpv. 2 OBDI). Questo vale anche per i beni contemplati dall'OICoM (art. 5 OICoM). Dal 1° novembre 2021 il controllo interno è richiesto anche per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'OCCC (art. 19a cpv. 2) e della legislazione sul materiale bellico (art. 12a cpv. 2 OMB). Affinché anche in futuro le singole aziende dispongano di un margine utile per i procedimenti amministrativi, le modalità della prova in questione non sono definite nel dettaglio, compito che spetta alla direzione dell'azienda.

Definizioni

Il concetto di «compliance» mutuato dal sistema giuridico anglosassone può essere tradotto con «conformità», «rispetto», «osservanza» o «rispetto di determinate norme». Sottintende semplicemente che le aziende svizzere agiscono in conformità con il diritto, il che è di per sé logico per i soggetti a cui si rivolge la legge.

Questa nozione di conformità può essere intesa anche come l'applicazione di misure organizzative adeguate per evitare a monte che i dipendenti di un'azienda violino la legge.

La nozione di conformità comprende tutti i requisiti e i divieti applicabili al commercio internazionale di beni. Contrariamente a quanto si pensa spesso, non si limita affatto unicamente all'esame degli elenchi di sanzioni. Per tutti i beni dell'azienda bisogna verificare se figurano negli elenchi di controllo degli allegati dell'OBDI, dell'OICoM, dell'OCCC e dell'allegato 1 dell'OMB. La nozione di «beni» comprende merci, software e tecnologia nella loro forma materiale o immateriale. Per una maggiore leggibilità del presente documento, il termine comprende anche materiale bellico ai sensi dell'articolo 5 LMB.

Assicurare lo scopo e gli obiettivi dei controlli all'esportazione

Lo scopo del controllo dei prodotti industriali utilizzabili a fini civili e militari consiste nell'impedire che vengano utilizzati per lo sviluppo, la fabbricazione o l'impiego di armi atomiche, biologiche o chimiche (armi ABC); che possano servire per lo sviluppo, la fabbricazione o l'impiego di sistemi vettori di armi ABC; o che possano contribuire all'armamento convenzionale di uno Stato che con il suo comportamento mette a rischio la sicurezza regionale o globale. L'OICoM mira a evitare che i beni siano impiegati dal destinatario finale a scopi repressivi. Questi controlli all'esportazione si basano su misure armonizzate a livello internazionale.

L'obiettivo dei controlli del materiale bellico ha per scopo la tutela degli obblighi internazionali nonché dei principi di politica estera della Svizzera mediante il controllo della fabbricazione e del trasferimento di materiale bellico e della relativa tecnologia; nel medesimo tempo deve poter essere mantenuta, in Svizzera, una capacità industriale adeguata alle esigenze della sua difesa nazionale.

I. Perché la vostra azienda ha bisogno di un controllo interno del rispetto delle prescrizioni in materia di controlli all'esportazione?

Lottare insieme contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

La Svizzera è un Paese esportatore che si è sempre adoperato a favore dei mercati aperti e del libero scambio. Per motivi di politica di sicurezza, tuttavia, è importante controllare per determinate categorie di beni l'esportazione, l'importazione, il transito, il commercio, la mediazione e il trasferimento di beni immateriali (LBDI, LMB). Determinate armi sono del tutto vietate. È vietato sviluppare, fabbricare, procurare, acquistare, fornire ad altri, importare, esportare, far transitare, depositare armi atomiche, biologiche o chimiche o disporne in altro modo; è vietato anche favorire la commissione di uno dei questi atti (LMB). Per determinati Paesi possono essere state disposte misure coercitive per applicare le sanzioni volte a far rispettare il diritto internazionale pubblico, in particolare i diritti dell'uomo, adottate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o dai principali partner commerciali della Svizzera (LEmb).

Evitare la diffusione di armi di distruzione di massa è una delle grandi sfide del nostro tempo. Per contrastare efficacemente il trasferimento di tali armi (proliferazione), tutte le nazioni industrializzate si sono impegnate a non diffondere armi di distruzione di massa e a controllare l'esportazione di beni critici in determinati Paesi. Anche i beni d'armamento convenzionali vengono sottoposti a controlli.

I controlli all'esportazione sono però efficaci solo se tutti gli operatori economici coinvolti li ritengono necessari e li supportano con tutti i mezzi a loro disposizione. Una collaborazione stretta, basata sulla fiducia, tra l'industria e le autorità è quindi essenziale per raggiungere questo obiettivo comune. Le vostre conoscenze delle caratteristiche tecniche della vostra gamma di beni e della potenziale clientela svizzera e straniera svolgono un ruolo fondamentale nei controlli all'esportazione. Le vostre competenze ed esperienze possono essere preziose per identificare e prevenire per tempo eventuali tentativi illeciti di acquisto. Bisogna procedere in maniera sistematica: un'azienda deve essere organizzata in modo da poter identificare tempestivamente i tentativi di acquisto illeciti di beni e impedire l'esportazione.

Tutelare la reputazione della vostra azienda e della piazza economica svizzera

Il regime svizzero di controlli all'esportazione si basa sul senso di responsabilità delle aziende e dei loro dipendenti. Siete voi a decidere quali contratti stipulare, quali merci, software e tecnologie esportare, quali servizi fornire all'estero e quali conoscenze tecniche trasmettere a terzi.

Le violazioni del diritto in materia di controlli all'esportazione non sono solo oggetto di sanzioni penali. Vere o presunte che siano, queste violazioni danno origine a scandali che vengono immediatamente divulgati dai media e seguiti con occhio critico dall'opinione pubblica in Svizzera e all'estero. Il fatto di essere sospettati di esportare beni illegalmente può causare un grave danno alla propria reputazione. I resoconti negativi sui media si ripercuotono spesso non solo sull'azienda coinvolta, ma anche, in determinate circostanze, sull'intera economia del nostro Paese. A seconda della portata e delle conseguenze della vicenda, qualora non rispettiate le prescrizioni in materia di controlli all'esportazione, rischiate di compromettere l'esistenza della vostra azienda, inducendo fornitori, clienti e banche a prenderne le distanze.

Un regime di controlli all'esportazione funzionante può contribuire ad assicurare a lungo termine l'accesso a mercati esteri strategicamente importanti per tutta l'industria esportatrice svizzera: la fornitura di un bene industriale a un Paese di destinazione sensibile a causa dei suoi programmi nucleari o missilistici può a prima vista consentire di realizzare profitti a breve termine; a lungo termine, tuttavia, i vantaggi per le aziende che esportano sarebbero di gran lunga maggiori se il Paese di destinazione abbandonasse i suoi programmi di produzione di armi di distruzione di massa, perché potrebbero esportare più beni utilizzati a fini civili.

Per combattere la diffusione delle armi di distruzione di massa e ridurre i rischi per la reputazione dell'industria e della Svizzera, le aziende devono disporre di sistemi di conformità adeguati ad assicurare i controlli all'esportazione.

Osservare il diritto vigente

Chi partecipa al traffico transfrontaliero di merci in una qualsiasi forma, deve osservare, oltre alle disposizioni sui controlli all'esportazione, anche una serie di altre prescrizioni legate per esempio alle procedure doganali, al diritto fiscale, ai rilevamenti statistici, al diritto in materia di preferenze tariffarie, al diritto contrattuale e ai trasporti. La nozione di «diritto sui controlli all'esportazione» utilizzata nel presente documento designa, in senso stretto, unicamente le prescrizioni che limitano il traffico transfrontaliero delle merci per motivi di politica esterna e di politica di sicurezza. In un senso più ampio riguarda anche le restrizioni all'esportazione che mirano, per esempio, a tutelare l'ambiente, la salute, il consumatore o il patrimonio culturale. Il presente documento si riferisce soltanto al diritto sui controlli all'esportazione in senso stretto (LBDI e LMB).

Per garantire, da un lato, un controllo adeguato delle operazioni di esportazione, di importazione e di transito di beni utilizzabili a fini civili e militari e, dall'altro, non limitare il commercio più del dovuto, la LBDI prevede in primo luogo obblighi in materia di autorizzazione e di dichiarazione nonché misure di sorveglianza. Le attività incompatibili a priori con gli obiettivi dei controlli all'esportazione sono vietate.

I motivi di rifiuto di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettere a e b LBDI sussistono in particolare se vi sono ragioni di supporre che i beni che devono essere esportati:

- a. sono destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all'utilizzazione, al trasferimento o all'impiego di armi ABC;
- b. contribuiscono all'armamento convenzionale di uno Stato in misura tale da accrescere le tensioni o l'instabilità regionali oppure da aggravare un conflitto armato;
- c. non rimangono presso i destinatari finali dichiarati.

I motivi di rifiuto di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera b LBDI possono inoltre sussistere se:

- a. uno Stato partner ha negato allo stesso destinatario finale l'esportazione di un bene simile;
- b. lo Stato d'origine informa la Svizzera che, per la riesportazione, esige il suo consenso e questo non è dato;
- c. lo Stato destinatario vieta l'importazione.

Per i motivi di rifiuto dell'OICoM e dell'OCCC si rimanda alle disposizioni applicabili (art. 3 OICoM; artt. 9, 10 e 20 OCCC).

In caso di autorizzazione per affari con l'estero di cui all'articolo 22 LMB e di conclusione di contratti di cui all'articolo 20 LMB riguardanti materiale bellico occorre considerare in generale i seguenti criteri di autorizzazione:

- a. il mantenimento della pace, la sicurezza internazionale e la stabilità regionale;
- b. la situazione all'interno del Paese destinatario; occorre tener conto in particolare del rispetto dei diritti umani e della rinuncia all'impiego di bambini-soldato;
- c. gli sforzi della Svizzera nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, in particolare il caso possibile in cui il Paese destinatario figura tra i Paesi meno sviluppati nell'elenco in vigore dei Paesi beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo, stilato dal Comitato d'aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;
- d. il comportamento del Paese destinatario rispetto alla comunità internazionale, in particolare in relazione all'osservanza del diritto internazionale;
- e. la posizione dei Paesi che partecipano con la Svizzera ai regimi internazionali di controllo delle esportazioni.

L'autorizzazione per affari con l'estero di cui all'articolo 22 LMB e la conclusione di contratti conformemente all'articolo 20 LMB non è rilasciata se:

- a. il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato interno o internazionale;
- b. il Paese destinatario viola in modo grave e sistematico i diritti umani;
- c. esiste un forte rischio che, nel Paese destinatario, il materiale bellico da esportare sia impiegato contro la popolazione civile; o
- d. esiste un forte rischio che, nel Paese destinatario, il materiale bellico da esportare sia trasferito a un destinatario finale indesiderato.

Il diritto che disciplina i controlli all'esportazione è complesso ed è inoltre reso estremamente tecnico dagli elenchi dei beni contenuti negli allegati dell'OBDI, dell'OICoM e dell'OCCC e nell'allegato 1 dell'OMB. All'esportatore si chiede di conoscere e rispettare le norme in vigore e di essere informato sull'evoluzione del diritto applicabile e sulle modifiche apportate agli elenchi di controllo dei beni. Un'azienda non può contare sul fatto che le norme che non sono accompagnate da istruzioni di lavoro concrete vengano rispettate dai suoi dipendenti. Solo un controllo interno consente di garantire il rispetto sistematico del diritto in vigore.

Evitare i rischi in materia di responsabilità

Le aziende e i loro dipendenti che partecipano al commercio internazionale di beni si espongono, se il diritto in vigore non è rispettato, a numerosi rischi, evitabili, in materia di responsabilità, che possono avere gravi conseguenze personali ed economiche per entrambi.

Le violazioni della LBDI e della LMB vengono denunciate al Ministero pubblico della Confederazione dalle autorità che le accertano (tra cui la SECO e l'Amministrazione delle dogane) e vengono perseguite penalmente. Gli esportatori e i dichiaranti rischiano una pena pecuniaria o una multa - in casi gravi perfino una pena detentiva -, e le aziende che hanno commesso la violazione perdono determinati privilegi (p. es. autorizzazioni generali d'esportazione, autorizzazioni di principio).

In una simile situazione, l'esistenza di un controllo interno è fondamentale. È nel vostro interesse prendere fin da subito le misure organizzative adeguate nella vostra azienda per evitare i rischi in materia di responsabilità penale e civile precedentemente descritti. In altre parole, è fondamentale istituire un controllo interno assicurandosi che le misure vengano applicate. Si raccomanda inoltre di prevedere nei contratti clausole relative ai controlli all'esportazione e alle sanzioni.

Procedura di autorizzazione

Il rilascio di autorizzazioni singole o generali d'esportazione per beni utilizzabili a fini civili e militari può essere vincolato a condizioni oggettive o personali, in particolare all'affidabilità del richiedente. Dopo la revisione totale dell'OBDI, tra le condizioni per il rilascio di un'autorizzazione è ora inclusa la prova di un controllo attendibile all'interno dell'azienda. Ciò vale anche per l'OICoM e ora anche per l'OCCC. A partire dal 1° novembre 2021, conformemente all'articolo 12a capoverso 2 OMB, anche per il rilascio a una persona giuridica di un'autorizzazione riguardante materiale bellico dev'essere fornita la prova di controlli affidabili in seno all'azienda inerenti al rispetto delle prescrizioni della legislazione sul materiale bellico. Per concedere anche in futuro alle singole aziende un margine di manovra per i procedimenti amministrativi, le modalità della prova in questione non sono definite nel dettaglio (art. 5 cpv. 2 OBDI, art. 19a cpv. 2 OCCC, art. 12a cpv. 2 OMB). L'esportatore deve vigilare, attraverso un'organizzazione e processi adeguati, affinché tutti i divieti, gli obblighi in materia di autorizzazione e ogni altro obbligo, come quello di conservare i documenti, siano rispettati. Deve quindi disporre di un sistema di controlli all'esportazione interno all'azienda. Per il buon funzionamento del controllo interno è fondamentale designare una persona, nella direzione o tra i quadri medi, che sarà responsabile dei controlli all'esportazione e incaricata dell'organizzazione dei controlli nonché della selezione, della formazione continua e della sorveglianza del personale che esegue le disposizioni in materia.

Il responsabile dei controlli all'esportazione è la figura chiave dell'organizzazione incaricata dei controlli all'interno dell'azienda. Insieme alla direzione è responsabile dell'osservanza delle prescrizioni giuridiche. Prende tutte le precauzioni necessarie e istituisce un sistema di controllo affinché all'interno dell'azienda siano rispettate le disposizioni del diritto riguardante l'economia esterna. Le violazioni in questo ambito hanno gravi conseguenze sul piano economico e giuridico e minano la credibilità dell'azienda.

Sfruttare le agevolazioni secondo l'OBDI e l'OCCC

Le autorizzazioni generali d'esportazione ai sensi dell'OBDI e dell'OCCC offrono una procedura facilitata molto interessante. L'OICoM prevede esclusivamente autorizzazioni specifiche. Le prime permettono all'esportatore di fornire un gran numero di beni controllati a vari destinatari in diversi Paesi senza dover richiedere autorizzazioni singole. Quando viene chiesta un'autorizzazione generale d'esportazione non è tuttavia sufficiente che l'esportatore dichiari di aver adottato tutte le misure necessarie per rispettare le prescrizioni. Dato il campo piuttosto ampio coperto dall'autorizzazione, l'esportatore deve rispondere a requisiti particolari in termini di affidabilità. In qualità di autorità che rilascia l'autorizzazione, la SECO può infatti verificare, nel quadro di una procedura scritta e di un'ispezione in loco, se la vostra azienda dispone di un ICP adeguato a garantire che i controlli all'esportazione siano effettuati secondo le regole prescritte.

Migliorare l'efficacia operativa ed evitare il lavoro inutile

Un ICP efficace permette di evitare il lavoro inutile. Avviare trattative con i partner commerciali o produrre beni senza aver prima chiarito se le disposizioni vigenti che disciplinano i controlli all'esportazione sono rispettate rischia di costare tempo e denaro, soprattutto se il progetto non va a buon fine. Un buon sistema di controllo interno può evitare simili problemi.

II. Quali requisiti deve soddisfare un ICP?

Interessi dell'azienda e prescrizioni vincolanti

Un ICP è vantaggioso da vari punti di vista; per esempio se permette di utilizzare delle autorizzazioni generali d'esportazione secondo l'OBDI e l'OCCC perché la vostra azienda fornisce la prova che dispone di un controllo interno ben funzionante e può quindi garantire il rispetto di tutte le prescrizioni. Va comunque ricordato che in vari ambiti è già previsto d'ufficio e ci si aspetta che disponiate di un ICP funzionante e che presenta determinati contenuti minimi.

Principi per l'esame dell'affidabilità degli esportatori

I requisiti generali ai quali deve rispondere un ICP sono specificati nella LBDI e nella LMB. Un ICP dovrebbe pertanto garantire i seguenti aspetti per quanto riguarda le responsabilità:

Selezione del personale

Il responsabile dei controlli all'esportazione deve selezionare collaboratori qualificati e in numero sufficiente per effettuare i controlli interni e vigilare affinché queste persone siano affidabili e dispongano delle competenze richieste.

Formazione continua del personale

Deve essere regolarmente prevista una formazione continua (formazione interna, partecipazione a seminari esterni) per assicurare la qualificazione dei collaboratori. Sono compresi anche l'acquisto e l'aggiornamento degli strumenti di lavoro.

Organizzazione:

Il responsabile dei controlli all'esportazione deve definire le responsabilità in materia all'interno dell'azienda (organizzazione della struttura) e organizzare i processi in modo da evitare le violazioni della LBDI e della LMB (organizzazione dei processi). L'esperienza mostra che l'esistenza all'interno dell'azienda di un organo centrale di coordinamento dei controlli all'esportazione è nel contempo sensata e necessaria. Questo organo deve disporre di sufficienti diritti di informazione e di istruzione nei confronti di tutti gli attori che partecipano alle operazioni di esportazione.

Sorveglianza

Il responsabile dei controlli all'esportazione deve verificare mediante misure adeguate se le istruzioni riguardanti i processi sono effettivamente rispettate, ma anche controllare regolarmente il funzionamento dell'ICP e se necessario aggiornarlo. In particolare deve verificare se l'anagrafica materiali viene controllata sulla base degli elenchi di controllo e se l'anagrafica clienti viene esaminata per verificare la presenza di eventuali sanzioni.

Non esiste un ICP modello che basta copiare e applicare tale e quale. A seconda delle dimensioni e dei campi di attività della vostra azienda, dovete effettuare un'analisi dei rischi per farvi un'idea dettagliata dei requisiti ai quali deve rispondere il vostro ICP.

Per quanto riguarda il responsabile dei controlli all'esportazione, i suoi compiti rientrano tra quelli dei vertici dell'azienda e sono parte integrante della responsabilità dell'azienda nel commercio transfrontaliero di merci. È quindi auspicabile che la direzione si impegni in maniera chiara e inequivocabile a favore dei controlli all'esportazione, integrandoli per esempio negli obiettivi aziendali o nelle proprie linee guida. Per questo motivo, il responsabile dei controlli all'esportazione dovrebbe far parte della direzione. Egli può delegare al servizio competente all'interno dell'azienda le operazioni quotidiane legate alle forniture che richiedono un'autorizzazione ma, per adempiere appieno ai suoi compiti, deve organizzare personalmente i controlli all'esportazione e istruire i collaboratori addetti.

III. Caratteristiche dell'ICP

Le seguenti raccomandazioni per la creazione di un ICP efficace si basano sulle norme internazionali dei regimi dei controlli all'esportazione, tra cui l'intesa di Wassenaar.

Non esiste un programma modello che precisi nel dettaglio i requisiti ai quali deve rispondere il vostro ICP. Il vostro programma dipenderà essenzialmente dalle dimensioni, dalla struttura, dal volume di affari e, soprattutto, dalle attività dell'azienda. L'ICP deve includere solo i settori commerciali a rischio, ossia le attività che sono soggette alle prescrizioni in materia di controlli all'esportazione. Dato che il contesto può cambiare spetta all'azienda seguire l'evolversi della situazione in termini di rischi e modificare se necessario l'ICP.

1. Personale e mezzi tecnici per le operazioni di esportazione

1.1. Personale

L'azienda deve scegliere con cura particolare i collaboratori incaricati dei controlli all'esportazione. Deve fare in modo che in tutte le divisioni che operano con l'estero sia impiegato un numero sufficiente di collaboratori in possesso delle necessarie conoscenze specialistiche (giuridiche e tecniche) e affidabili sul piano personale. Vari fattori influiscono sulla dotazione di personale dei controlli interni all'esportazione. I fattori principali sono le dimensioni dell'azienda, la gamma dei suoi prodotti, i suoi partner commerciali, i suoi effettivi e la percentuale di prodotti esportati. Almeno una persona deve essere occupata nei controlli all'esportazione. In base al numero medio di domande, può occuparsi anche solo di tanto in tanto di compiti riguardanti il diritto in materia di controlli all'esportazione. È inoltre necessario prevedere un'altra persona qualificata in grado di assicurare i controlli all'esportazione e di sostituire il titolare in caso di assenza o malattia.

1.2. Mezzi tecnici

Non esistono prescrizioni vincolanti per quanto riguarda i mezzi tecnici necessari per rispettare gli obblighi legali in materia di controlli all'esportazione.

L'assenza totale di sistemi informatici in un'azienda è oggi del tutto anacronistica e a fronte della crescente complessità del diritto in materia di economia esterna e della recente introduzione di procedure di comunicazione elettroniche (piattaforma per le autorizzazioni ELIC, e-dec) non è più sensata. Si consiglia quindi l'impiego di un sistema elettronico di gestione delle esportazioni. Per informazioni sui software disponibili sul mercato potete rivolgervi per esempio alle associazioni professionali e alle camere di commercio.

1.3. Strumenti e manuali

Il personale incaricato dei controlli all'esportazione deve poter consultare in qualsiasi momento testi giuridici, inclusi gli elenchi dei beni e delle persone.

Gli atti legislativi e le comunicazioni sono pubblicati anche sul sito della SECO.

Sul sito della SECO potete trovare inoltre le prescrizioni e le loro modifiche, schede informative su vari temi riguardanti il diritto in materia di economia esterna, moduli, elenchi di controllo e link.

Sarebbe poi opportuno redigere dei manuali che descrivano le procedure operative e organizzative che devono essere seguite dal personale addetto ai controlli all'esportazione. Il personale in questione va informato sulle modifiche apportate a questi testi e sulla loro entrata in vigore. Si consiglia di rivedere i manuali una volta all'anno.

I manuali dovrebbero trattare almeno i seguenti aspetti:

- una posizione chiara della direzione dell'azienda sul rispetto delle disposizioni del diritto riguardante l'economia esterna;

- l'intero processo, dal ricevimento dell'ordine fino alla consegna o al trasporto, passando per la verifica dell'applicabilità delle prescrizioni in materia di controlli all'esportazione e del rispetto delle disposizioni pertinenti;
- le istruzioni riguardanti gli elenchi delle sanzioni, il trasferimento immateriale di tecnologia (ITT) e l'assistenza tecnica;
- la sorveglianza del rispetto delle condizioni di autorizzazione;
- l'interazione con gli operatori esterni e, in determinati casi, con altre divisioni interessate dell'azienda, per esempio servizio giuridico, acquisti o vendite;
- il coordinamento di tutti i collaboratori impiegati nei controlli all'esportazione o in qualche modo coinvolti;
- il coordinamento e l'eventuale scambio di informazioni con le autorità competenti (p. es. segnalazione di ordinazioni sospette, politica della segnalazione volontaria ecc.).

Si consiglia di mettere i manuali a disposizione non solo del personale addetto ai controlli all'esportazione, ma di tutti i collaboratori dell'azienda, almeno in versione elettronica (p. es. sul sito intranet). La posizione della direzione dell'azienda riguardante il rispetto delle disposizioni del diritto riguardante l'economia esterna deve essere comunicata in maniera chiara e reiterata ai collaboratori in modo da promuovere la conformità nei controlli all'esportazione.

2. Organizzazione strutturale e ripartizione delle competenze

La responsabilità generale dei controlli all'esportazione effettuati all'interno dell'azienda deve essere definita per iscritto e comunicata. Per le aziende che esportano beni che figurano su un elenco o materiale bellico, questa funzione spetta al responsabile dei controlli all'esportazione. Anche le altre responsabilità vanno definite e rese note, per esempio attraverso l'organigramma. Il documento deve sempre essere aggiornato. La descrizione della gerarchia delle competenze deve contenere indicazioni sulla delega delle competenze e la prassi da seguire in caso di assenza del responsabile generale.

A seconda delle dimensioni e della struttura dell'azienda, i controlli all'esportazione possono essere svolti all'interno dei servizi di spedizione, presso la sede centrale o in un'unità separata.

In ogni caso i collaboratori del servizio incaricato dei controlli all'esportazione dovrebbero essere il più possibile indipendenti. Più ridotti sono gli effettivi dell'azienda da destinare a questi compiti, più è difficile realizzare questo obiettivo. Si tratta di vigilare in particolare affinché il personale addetto ai controlli sia il più possibile al riparo da conflitti d'interesse. Se, per esempio, questo personale lavora anche nel servizio vendite, il potenziale di conflitto può essere particolarmente elevato. Si raccomanda quindi di accordare la maggior indipendenza possibile al personale incaricato dei controlli.

Il personale incaricato dei controlli dovrebbe essere abilitato a bloccare una transazione oppure essere autorizzato a rivolgersi direttamente al responsabile dei controlli all'esportazione nel caso in cui abbia bisogno del suo avallo per farlo.

3. Esame e sorveglianza

L'ICP deve prevedere meccanismi di controllo nel quadro delle operazioni quotidiane, per esempio autorizzazioni delle spedizioni in base al principio del doppio controllo (4 occhi) o controlli a campione.

Oltre ai controlli legati ai processi è necessario verificare regolarmente l'impostazione, l'adeguatezza e l'efficacia dell'ICP.

Poiché i parametri di controllo degli allegati della legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego e dell'allegato 1 dell'OMB nonché le sanzioni possono cambiare periodicamente, l'ICP andrebbe esaminato possibilmente una volta all'anno.

Se avviene internamente, l'esame del sistema andrebbe affidato:

- a un collaboratore di livello gerarchico superiore del settore controlli/revisione interna;
- al responsabile della qualità;
- al responsabile delle finanze o della contabilità;
- a un'altra persona dei quadri medi o alti non direttamente implicata nel lavoro quotidiano del personale incaricato dei controlli all'esportazione.

L'esame può essere affidato anche a specialisti esterni, per esempio avvocati, consulenti aziendali o revisori.

Poiché l'esame riguarda i processi seguiti e i test effettuati durante i controlli all'esportazione, va considerato tutto il sistema dei controlli interni all'esportazione, comprese le istruzioni essenziali relative al lavoro e all'organizzazione e le formazioni nonché le modalità di conservazione e di documentazione dei controlli all'esportazione effettuati all'interno dell'azienda.

I criteri dell'esame andrebbero definiti preventivamente per iscritto e anche i suoi risultati andrebbero documentati per iscritto. Questa verifica dovrebbe rispondere almeno alle seguenti domande:

- Le restrizioni all'esportazione vigenti vengono rispettate? (controlli a campione)
- Esistono processi aggiornati in grado di garantire il rispetto di tutte le prescrizioni del diritto in materia di economia esterna?
- Vengono attuate regolarmente misure di formazione e di sensibilizzazione?
- La documentazione è completa e facilmente accessibile?
- Sono disponibili informazioni sul ciclo di vita dei prodotti interessati, dall'origine al luogo di destinazione?
- In che modo si tiene conto della necessità di eventuali modifiche nel caso di modifiche sul piano legislativo?

Per garantire il controllo di un numero rappresentativo di forniture, andrebbe esaminata almeno una fornitura per ogni cliente o luogo di destinazione o almeno una fornitura per ogni progetto.

Se al momento dell'esame del sistema emerge che delle prescrizioni non sono state rispettate, le violazioni presunte, le misure correttive raccomandate e la valutazione della loro efficacia devono essere annotate e la documentazione deve essere conservata. Non c'è l'obbligo di autodenuncia. I collaboratori devono disporre di istruzioni scritte relative alle procedure di ricorso alla gerarchia e di emergenza da applicare in caso di violazioni.

4. Processi/procedura operativa e sensibilizzazione generale

4.1. Manuale dei processi

I processi operativi e organizzativi devono essere definiti per iscritto e trattare gli aspetti seguenti:

- l'intero processo, dal ricevimento dell'ordine fino alla sua chiusura (prima della spedizione va effettuato un esame finale del rispetto delle prescrizioni), passando per la verifica dell'applicabilità delle prescrizioni in materia di controlli all'esportazione e del rispetto delle disposizioni pertinenti, preferibilmente in collegamento con processi esistenti (p. es. vendite, acquisti ecc.);
- la sorveglianza del rispetto delle condizioni di autorizzazione;
- l'interazione con gli operatori esterni e, in determinati casi, con altre divisioni interessate dell'azienda, per esempio servizio giuridico e vendite;
- il coordinamento di tutti i collaboratori impiegati nei controlli o in qualche modo coinvolti (p. es. il personale addetto alle vendite andrebbe istruito in modo che comunichi eventuali dubbi ai colleghi che si occupano dei controlli all'esportazione e sia consapevole che un ordine può essere trattato solo se è stato approvato da questi ultimi);

- il coordinamento e l'eventuale scambio di informazioni con le autorità competenti (p. es. segnalazione di ordinazioni sospette, politica della segnalazione volontaria ecc.).

4.1.1. Procedura operativa e organizzativa: fase precedente l'autorizzazione

Embarghi	In che modo l'azienda tiene conto degli embarghi?	<p>Nel caso in cui sia prevista una fornitura in un Paese di destinazione sottoposto a embargo, l'azienda dovrebbe disporre di prescrizioni per la verifica delle ordinanze concernenti le sanzioni applicabili. Andrebbero verificati almeno i seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il rispetto dei divieti di messa a disposizione; ▪ i divieti di fornitura secondo l'ordinanza specifica; ▪ il confronto delle merci da fornire con l'elenco dei beni sottoposti a embargo; ▪ altri criteri di autorizzazione per determinate prestazioni, p. es. l'assistenza tecnica.
Elenchi delle sanzioni	In che modo l'azienda tiene conto degli elenchi delle sanzioni?	Il nome e l'identità delle persone giuridiche e fisiche a cui sono destinate le forniture devono essere verificati in base alle informazioni contenute negli elenchi delle sanzioni. Per questa ricerca potete consultare la banca dati «SESAM», disponibile sul sito internet della SECO, inserendo un nome o parte di un nome, oppure un testo (in inglese) in altri dati, come indirizzi, motivazioni e informazioni supplementari. Potete inoltre filtrare i dati sulle sanzioni per programma di sanzione e/o per tipo di destinatario delle sanzioni.
	Quale tasso o grado di certezza che è stata rilevata una corrispondenza è necessario, nella ricerca di un'identità nell'elenco delle sanzioni, affinché questa sia considerata un risultato?	Occorre definire norme procedurali scritte che specifichino come devono essere trattate le probabili corrispondenze e i risultati (p. es. se è stata trovata una corrispondenza è necessario comunicarla all'autorità competente).
	Quali procedure vengono applicate se per un nome è trovata una corrispondenza?	

<p>Servizi</p>	<p>Secondo la legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (LPSP) e alla relativa ordinanza, tutte le imprese che intendono fornire dalla Svizzera prestazioni di sicurezza private all'estero sono soggette a un previo obbligo di notifica. Tra queste prestazioni rientrano i servizi forniti nell'ambito del supporto logistico, come la manutenzione o la riparazione dei beni esportati, ma anche attività di consulenza e di formazione.</p>	<p>La sezione Controlli all'esportazione e servizi di sicurezza privati (SEPS) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) è responsabile dell'applicazione della LPSP: https://www.eda.admin.ch/eda/it/home/aussenpolitik/sicherheitspolitik/bundesgesetz-ueber-die-im-ausland-erbrachten-privaten-sicherheit.html</p> <p>Contatto DFAE SEPS Telefono: +41 (0) 58 46 469 88 E-mail: sts.seps@eda.admin.ch</p> <p>Per determinati servizi che sono in stretta relazione con un'esportazione sono previste eccezioni all'obbligo di notifica: https://www.eda.admin.ch/dam/eda/it/documents/aussenpolitik/sicherheitspolitik/kurzanleitung-art8a-VPS_IT.pdf</p> <p>Si raccomanda di chiarire con il DFAE (SEPS) se è necessario notificare un determinato servizio. La SECO è a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.</p>
-----------------------	--	--

<p>Controllo dei beni elencati (OBDI, OICoM, OCCC, OMB):</p>	<p>Domande su procedure interne per assicurarsi che un bene controllato menzionato negli allegati della legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego e nell'allegato 1 dell'OMB non venga esportato senza autorizzazione:</p>	
	<p>La classificazione dei beni ricevuti o fabbricati dall'azienda è effettuata con l'aiuto di un sistema informatico?</p>	<p>La classificazione dei beni dovrebbe essere effettuata con l'aiuto di un sistema informatico. Le modifiche apportate agli elenchi di controllo dei beni andrebbero immediatamente inserite nel sistema. Per «classificazione» si intende l'attribuzione dei beni ai numeri di controllo all'esportazione indicati negli allegati della legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego e alle categorie di materiale bellico secondo l'allegato 1 dell'OMB.</p>
	<p>Come vengono classificati e registrati i beni sottoposti alla procedura di autorizzazione, e chi ne è responsabile?</p>	<p>Il personale addetto ai controlli dovrebbe essere responsabile di classificare e registrare i beni, se necessario d'intesa con gli esperti tecnici.</p>
	<p>Quali procedure sono previste per garantire che la classificazione dei beni sia tenuta aggiornata, e come viene documentata questa operazione?</p>	<p>La verifica delle modifiche apportate agli elenchi deve essere documentata nel sistema.</p>
	<p>Come vengono valutati l'impiego finale da parte del destinatario e l'affidabilità di quest'ultimo?</p>	<p>Il personale addetto ai controlli dovrebbe essere responsabile di verificare l'affidabilità dei destinatari, prestando particolare attenzione all'impiego finale e al rischio di dirottamento dei beni.</p> <p>Se il personale addetto ai controlli constata che il destinatario ha violato le prescrizioni sui controlli</p>

		all'esportazione, deve informarne la SECO. Un esame della buona fede del destinatario è particolarmente importante se si tratta di un nuovo cliente, se l'identità del cliente non è chiara o se sussistono dubbi sull'impiego finale indicato, p. es. se vengono ordinate quantità inusuali o se il destinatario definisce un itinerario speciale e inconsueto.
Trasferimento immateriale di tecnologia (ITT)	In che modo l'azienda garantisce il rispetto delle prescrizioni ITT (p. es. email, cloud computing e accesso a Intranet dall'estero, corsi, formazioni)?	L'azienda dovrebbe fornire chiare istruzioni scritte in merito all'ITT tramite e-mail, fax, Intranet o Internet, compreso il <i>cloud computing</i> . La fornitura o il trasferimento di tecnologia dovrebbero essere permessi solo dopo aver verificato se è necessaria un'autorizzazione e, in tal caso, se è stata rilasciata l'autorizzazione per il trasferimento.
Controllo di beni non elencati (art. 3 cpv. 4 OBDI; definito anche «catch-all»)	In che modo l'azienda stabilisce se per un bene non elencato è necessario richiedere un'autorizzazione? Esiste una procedura per decidere quando e come informare la SECO?	Dovrebbe essere prevista una procedura di verifica concernente l'impiego finale dei beni e i loro destinatari finali. Il personale addetto ai controlli all'esportazione dovrebbe verificare in particolare l'eventuale esistenza di avvertimenti ufficiali (SECO, Servizio delle attività informative della Confederazione SIC, servizi cantonali) e controllare i profili di rischio interni di utenti finali e destinatari sensibili, p. es. redigendo elenchi di avvertimenti interni e «liste nere». Qualora si venga a conoscenza di un impiego finale sensibile relativo a programmi di armi di distruzione di massa, occorre informarne la SECO e, prima di procedere all'esportazione, richiedere un'autorizzazione. La SECO rilascia le autorizzazioni unicamente se i beni sono elencati negli allegati della legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego e quindi sottoposti a un obbligo di autorizzazione secondo l'OBDI, l'OICoM o l'OCCC oppure se soltanto una verifica da parte della SECO può escludere un abuso nel caso in cui l'esportatore sa o ha motivo di ritenere che i beni sono destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all'utilizzazione, al trasferimento o all'impiego di armi ABC. Se non vi è alcun legame con le armi di distruzione di massa e questo può essere tecnicamente escluso, p. es. per le derrate alimentari e i medicinali, non è previsto l'obbligo di presentare una domanda. Sono fatte salve le disposizioni concernenti le sanzioni. In caso di dubbio bisogna consultare la SECO.

Assistenza tecnica	In che modo l'azienda garantisce il rispetto delle prescrizioni sull'assistenza tecnica?	Dovrebbe essere prevista una procedura di controllo in materia di assistenza tecnica: <ul style="list-style-type: none"> ▪ per i visitatori e i collaboratori stranieri; ▪ per i collaboratori (p. es. i tecnici) all'estero; ▪ per conferenze, seminari con partecipanti stranieri in Svizzera o organizzati all'estero.
Commercio e mediazione	In che modo l'azienda verifica le prescrizioni sul commercio e la mediazione?	Nel caso in cui venga esercitata un'attività commerciale, esiste una regolamentazione concernente la verifica di operazioni commerciali e di mediazione per stabilire: <ul style="list-style-type: none"> ▪ se le forniture provengono da un Paese terzo e sono destinate a un Paese terzo; ▪ se esiste un elenco di beni. Chiunque intende esercitare la mediazione di beni che sa o ha motivo di ritenere essere destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all'utilizzazione, al trasferimento o all'impiego di armi ABC deve richiedere un'autorizzazione alla SECO. Lo stesso vale nel caso in cui si tratti di materiale bellico.
Procedura operativa e organizzativa: fase di autorizzazione	In che modo l'azienda si assicura di presentare domande di esportazione dettagliate e complete?	L'azienda dovrebbe essere in grado di rispettare pienamente la procedura di autorizzazione e le prescrizioni. I documenti da sottoporre devono essere compilati in modo corretto e completo. <p>Per le autorizzazioni singole, la SECO può esigere in particolare i seguenti documenti: descrizioni delle aziende, conferme di ordinazioni, contratti d'acquisto, progetti, disegni o fatture, certificati o autorizzazioni d'importazione dello Stato destinatario, varie attestazioni, dichiarazioni di destinazione finale del destinatario finale (vale anche per i fabbricanti di attrezzature originali OEM e gli integratori).</p>
Dichiarazioni del destinatario finale (EUC)	Sono disponibili i seguenti modelli per le dichiarazioni del destinatario finale: <ul style="list-style-type: none"> ▪ dichiarazione del destinatario finale per i beni a duplice impiego; ▪ dichiarazione del destinatario finale per la tecnologia della telefonia mobile e di sorveglianza; ▪ dichiarazione del destinatario finale per prodotti chimici CWC; ▪ dichiarazione del destinatario finale per armi e munizioni per la caccia o il tiro sportivo; ▪ dichiarazione del destinatario finale per beni militari speciali; ▪ dichiarazione del destinatario finale per beni non sottoposti a controlli; ▪ dichiarazione del destinatario finale per materiale bellico. 	

<p>Procedura operativa e organizzativa: fase successiva al rilascio dell'autorizzazione</p>	<p>Quali procedure interne consentono di garantire il rispetto delle condizioni di autorizzazione?</p>	<p>Prima della fornitura definitiva dovrebbe avere luogo una verifica approfondita dei requisiti di controllo per garantire che le condizioni di autorizzazione siano state rispettate.</p> <p>Le condizioni per l'autorizzazione dovrebbero essere definite e regolarmente controllate nell'azienda.</p> <p>L'azienda deve fare tutto il possibile per assicurare che i dati che figurano nel sistema elettronico per le autorizzazioni Elic siano completi e corretti (in particolare in caso di scarico dei beni).</p>
<p>Autorizzazioni generali d'esportazione secondo la LBDI</p>	<p>Quali procedure interne consentono di garantire che le esportazioni effettuate in base ad autorizzazioni generali d'esportazione siano dirette unicamente a destinatari affidabili?</p>	<p>Dovete poter dimostrare in qualsiasi momento e in modo credibile l'affidabilità del vostro destinatario, utente finale o acquirente. Occorre quindi esaminare l'affidabilità del cliente, in particolare dal punto di vista del rispetto dell'impiego prestabilito dei beni e della loro destinazione finale, ed eventualmente comunicare alla SECO il risultato finale dell'esame. L'utilizzo di autorizzazioni generali d'esportazione non è ammesso in presenza di indizi o informazioni che inducono a ritenere che i beni saranno o potranno essere trasmessi a un utente finale non affidabile e/o riesportati senza l'accordo della SECO. La SECO raccomanda in ogni caso di richiedere una dichiarazione del destinatario finale.</p>
<p>Autorizzazioni secondo la LMB</p>	<p>Con quali procedure interne si assicura che la SECO dispone di tutte le informazioni riguardanti un affare?</p>	<p>Sono disponibili tutte le informazioni per il rilascio di un'autorizzazione.</p>

4.2. Selezione del personale

Il personale addetto ai controlli all'esportazione dovrebbe disporre di:

- conoscenze del diritto in materia di economia esterna;
- conoscenze sulla procedura di domanda;
- conoscenze in materia di produzione e organizzazione.

Deve essere formato (p.es. attraverso un programma d'introduzione), messo al corrente dei suoi compiti e, se necessario, partecipare a un seminario esterno dedicato ai controlli all'esportazione.

4.3. Sensibilizzazione, formazione e informazione

Il responsabile dei controlli all'esportazione deve informarsi regolarmente sui suoi obblighi concernenti il rispetto delle prescrizioni in materia di conformità e di organizzazione.

Il personale addetto ai controlli all'esportazione va sempre tenuto aggiornato sulle modifiche delle prescrizioni e delle procedure determinanti. Dovrebbe avere la possibilità di seguire, almeno una volta all'anno, una formazione continua interna o esterna specifica nel suo settore.

Durante l'introduzione, i collaboratori che si occupano di esportazioni vanno informati sul sistema di controlli all'esportazione interno all'azienda, per esempio attraverso esercitazioni online o seminari.

Il personale addetto ai controlli all'esportazione, o i fornitori di servizi esterni, devono svolgere ogni anno un'attività di sensibilizzazione sugli avvertimenti ufficiali e sui profili di rischio interni all'azienda.

Inoltre, tutti i collaboratori dovrebbero avere accesso alle procedure organizzative e operative menzionate in relazione ai controlli all'esportazione.

I collaboratori devono sapere a chi rivolgersi in caso di domande concernenti i controlli all'esportazione. Dev'essere disponibile un elenco di interlocutori facilmente accessibile.

5. Sicurezza fisica e tecnica

Sarebbe opportuno adottare misure di sicurezza volte a preservare la documentazione e le procedure concernenti le esportazioni o i trasferimenti, come l'installazione di una recinzione dotata di un dispositivo anticavalcaimento attorno all'area aziendale, un sistema di sicurezza all'entrata, la sorveglianza permanente dei locali, anche al di fuori degli orari di lavoro, e un'entrata separata per chi fornisce o ritira la merce.

Andrebbero inoltre adottate misure volte a proteggere i software e la tecnologia, come sistemi dotati di password, un firewall e un controllo degli apparecchi elettronici e delle email.

6. Documentazione e conservazione

I documenti necessari per l'esportazione che ritracciano tutte le fasi della domanda vanno conservati, conformemente alle prescrizioni legali, per dieci anni a partire dalla data dell'imposizione doganale e presentati, su richiesta, alle autorità competenti (art. 18 cpv. 4 OBDI; art. 24 OCCC, art. 27 LMB, art. 17 OMB).

Si devono conservare anche tutti i documenti attestanti la partecipazione a formazioni, da inserire, per esempio, nel dossier personale dei collaboratori.

La documentazione deve essere accessibile alle autorità competenti, possibilmente in forma elettronica. In alcuni casi, se è necessario consultare i documenti su una rete intranet codificata, bisognerà effettuare una visita sul posto; in altri casi la documentazione può essere trasmessa per controlli a distanza oppure fornita in forma cartacea o scannerizzata.

A ogni stadio di un progetto, le varie fasi di controllo devono essere documentate con precisione, tanto più se l'organo incaricato dei controlli conclude che non occorre presentare una domanda alla SECO secondo la legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego o la legislazione sul materiale bellico.

Bisogna inoltre stabilire chi gestisce le autorizzazioni rilasciate. Le autorizzazioni di transito e temporanee per il materiale bellico con carnet ATA o DDAT (in ammissione temporanea) non utilizzate o scadute vanno restituite alla SECO.

In vista di ulteriori esportazioni o trasferimenti, le restrizioni all'esportazione dovrebbero essere documentate utilizzando almeno uno dei mezzi seguenti:

- un file elettronico o una cartella di posta elettronica con informazioni sulle importazioni e sui successivi movimenti;
- un sistema di gestione;
- una cartella legata a un progetto o a un fornitore, in cui sono raccolte tutte le informazioni;
- un sistema di archiviazione basato sul sistema di cartelle.

IV. Segnali di avvertimento

Nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, le conoscenze dell'industria svolgono un ruolo chiave. I controlli all'esportazione effettuati dagli Stati possono risultare efficaci solo se tutte le parti in causa (fabbricanti, esportatori, ingegneri, ecc.) vi partecipano attivamente. La lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa richiede quindi una stretta collaborazione. È indispensabile prendere coscienza dei rischi legati ai beni sensibili e dei pericoli derivanti dal loro utilizzo abusivo.

Le seguenti informazioni sono intese ad aiutare le aziende a valutare quali rischi vi sono che possano trovarsi involontariamente coinvolte in programmi di armi di distruzione di massa e in quali casi dovrebbero chiedere una consulenza. La presenza di segnali in tal senso non implica necessariamente l'obbligo di richiedere un'autorizzazione secondo la LBDI o la LMB.

1. Tentativi di acquisizione in relazione ai beni

Chiunque trasferisca beni a duplice impiego si espone involontariamente al rischio di sostenere la pianificazione o l'esecuzione di un programma di armi di distruzione di massa. Per individuare i tentativi volti all'acquisizione di tali beni è necessario essere particolarmente vigili.

Esempi:

- Il cliente è nuovo o sconosciuto e la sua identità non è chiara; alle domande concernenti la sua identità risponde in modo evasivo, o non è in grado di presentare referenze convincenti.
- Il cliente non fornisce risposte, o comunque non soddisfacenti, alle domande concernenti il luogo di destinazione o l'impiego previsto dei beni.
- Il cliente non chiede le informazioni tecniche o commerciali solitamente richieste nei negoziati commerciali o nei relativi documenti.
- Il cliente esige una discrezione insolita ed esagerata in merito al luogo di destinazione o alla merce da fornire.
- Il cliente propone condizioni di pagamento insolitamente favorevoli. È disposto, per esempio, a versare subito una grossa somma in contanti.
- Il cliente chiede che sia completato un progetto avviato da un'altra società.
- La descrizione dei beni è vaga o inconsistente, o i beni sembrano essere molto specifici senza che ciò sia necessario.
- Il valore indicato dei beni non corrisponde alla normale prassi commerciale.
- Il cliente richiede misure di sicurezza che appaiono eccessive per l'impiego previsto. Le richieste concernenti l'imballaggio risultano incomprensibili (p. es. imballaggio concepito per il trasporto marittimo se il luogo di destinazione si trova in Europa).
- L'attrezzatura in questione non è adeguata alla fabbrica in cui deve essere utilizzata. Il cliente evidentemente non conosce le misure di sicurezza usualmente adottate per manipolare i beni ordinati.
- Il cliente chiede un'etichettatura, una marcatura o un'iscrizione inusuali per la merce ordinata.
- L'accesso alle installazioni viene rifiutato al venditore per ragioni apparentemente sospette.
- Il cliente suddivide senza motivo in più contratti un contratto concernente un'unica ordinazione.

2. Tentativi di acquisizione in relazione al know-how

Anche la collaborazione economica può essere utilizzata a scopi abusivi per acquisire conoscenze specialistiche che serviranno in seguito a sviluppare e a fabbricare armi di distruzione di massa. Il libero accesso alle università e ad altri istituti scientifici e tecnici accordato a ricercatori, studenti e tecnici di Paesi sospettati di condurre programmi di armi di distruzione di massa consente loro di acquisire un solido bagaglio di conoscenze in materia di alta tecnologia.

Il trasferimento di know-how può svolgersi nel quadro di conferenze nazionali o internazionali, fiere commerciali, esposizioni speciali, workshop, riunioni, convegni, progetti comuni di ricerca e sviluppo e programmi di formazione. Queste manifestazioni offrono l'occasione di allacciare contatti personali che consentono di

appropriarsi di conoscenze specialistiche su base informale, in genere senza destare sospetti. Il trasferimento di know-how avviene anche attraverso programmi di scambio scientifici e universitari tra i Paesi industrializzati e i Paesi sospettati di sviluppare programmi di armi di distruzione di massa. Le iniziative private sono un'ulteriore occasione per stringere contatti e scambiarsi informazioni. Un altro modo per acquisire conoscenze specialistiche consiste nel contattare direttamente esperti e/o personale tecnico, per esempio al momento del montaggio o della manutenzione di installazioni di produzione.

Esempi:

- L'identità della persona che si informa non è chiara (p. es. l'intestazione del documento è incompleta o è stata ritoccata).
- Le spiegazioni fornite in seguito a domande concernenti aspetti commerciali o tecnici essenziali di un'operazione inducono a ritenere che il richiedente non possieda le conoscenze normalmente richieste per un simile progetto.
- Il richiedente non giustifica, o comunque non in modo sufficiente, le sue esigenze di know-how o di formazione.
- Il progetto è frazionato in più parti senza motivo e senza una spiegazione plausibile.
- Il richiedente rinuncia a un'ulteriore assistenza al progetto e non intende proseguire la collaborazione.
- Il richiedente non desidera né l'aiuto di esperti né la formazione dei suoi collaboratori, generalmente necessari o solitamente richiesti per un simile progetto.
- Il richiedente chiede assistenza e consulenza in un settore tecnologico particolare.
- Il richiedente indica come luogo di destinazione un'area di sicurezza protetta, per esempio una zona situata in prossimità di siti militari o una zona a cui ha accesso solo una cerchia molto ristretta di persone.
- La persona che si informa è raggiungibile solo tramite una casella postale o un cellulare.
- La persona che si informa non fornisce informazioni logiche dal punto di vista geografico o economico sulle vie di trasporto dei beni.
- La persona che si informa non fornisce spiegazioni plausibili sulla destinazione dei beni consegnati fino a quel momento.

V. Controlli dell'ICP effettuati dalle autorità

In alcuni casi IICPi la SECO può verificare d'ufficio il funzionamento dei sistemi di controlli all'esportazione interni.

1. Autorizzazione singola

La direzione aziendale deve adottare disposizioni che permettano all'azienda di rispettare gli obblighi che le sono imposti dal diritto in materia di controlli all'esportazione. La SECO verifica il sistema di controlli alle esportazioni interno se vi è motivo di ritenere che i controlli interni delle esportazioni presentino delle lacune. In tal caso procede a un esame dell'affidabilità. Il richiedente è dapprima invitato a chiarire i fatti e a prendere posizione. La valutazione delle domande può essere sospesa finché i fatti non siano chiariti. Le autorizzazioni singole possono essere vincolate all'obbligo di presentare un rapporto (p. es. un rapporto di installazione) o, in caso di esportazioni temporanee a scopo dimostrativo, all'obbligo di reimportazione.

2. Autorizzazioni generali d'esportazione secondo la LBDI

L'autorizzazione generale d'esportazione rappresenta un notevole privilegio rispetto al regime dell'autorizzazione singola ed è accordata soltanto ad aziende particolarmente affidabili, che si assumono una responsabilità molto maggiore rispetto a quanto avviene per le autorizzazioni singole. Per questo motivo, prima di rilasciare un'autorizzazione generale d'esportazione, la SECO esamina se l'azienda è in grado di assumersi questa particolare responsabilità, che presuppone l'esistenza di un sistema di controlli all'esportazione interno ben funzionante. Può esaminare il ICP sul posto e, per il periodo di validità dell'autorizzazione, effettuare controlli a intervalli regolari. Tali controlli si concentrano sul sistema informatico, che costituisce un criterio imprescindibile nella decisione di accordare un'autorizzazione di questo tipo. Le autorizzazioni generali d'esportazione possono essere vincolate all'obbligo di presentare un rapporto. Le autorizzazioni generali d'esportazione sono rilasciate unicamente agli enti giuridici iscritti nel registro di commercio in Svizzera o nel Liechtenstein. Questa condizione non si applica alle scuole universitarie e alle istituzioni pubbliche. La persona fisica che presenta la domanda o i membri degli organi della persona giuridica che presenta la domanda non devono essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, per infrazioni alla LBDI, alla LMB, alla legge sulle armi (RS 514.54), alla legge federale sull'energia nucleare (RS 732.1) o alla legge federale sulle misure economiche esterne (RS 946.201).